



Il Prorettore Vicario

Decreto n. 926
Anno 2021
Prot. n. 168123

- Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", che detta all'art. 19 le regole generali di riforma del Dottorato di ricerca;
- Visto il Decreto ministeriale 8 febbraio 2013 prot. n. 45, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- Visto il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato, emanato con D.R. 4 luglio 2013, n. 670;
- Viste le delibere dei Dipartimenti di: Scienze per l'Economia e l'Impresa del 26 febbraio 2021, Scienze Politiche e Sociali del 3 marzo 2021 e Scienze Giuridiche del 10 marzo 2021;
- Acquisito il parere favorevole della Commissione Affari Generali e Normativi del 21 aprile 2021;
- Acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo del 22 aprile 2021;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 29 aprile 2021 e 30 aprile 2021;
- Visto il vigente Statuto,

DECRETA



L'emanazione del regolamento della Scuola di Dottorato in Scienze Sociali nel testo di seguito formulato.

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE SOCIALI

TITOLO I

Art. 1

Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Firenze è istituita la Scuola di dottorato denominata "Scuola di dottorato in Scienze Sociali" (di seguito "Scuola"), promossa dai Dipartimenti di Scienze Giuridiche, di Scienze per l'Economia e l'Impresa e di Scienze Politiche e Sociali, che mettono a disposizione strutture, servizi e finanziamenti adeguati alla realizzazione delle iniziative attivate dalla Scuola stessa.
2. La Scuola ha durata quadriennale. La durata si intende tacitamente prorogata, fermo restando il diritto di ciascun dipartimento promotore di recedere con un preavviso di almeno un anno.

Art. 2

Finalità e obiettivi

1. La Scuola promuove e coordina la formazione dottorale nelle discipline delle scienze sociali, in particolare favorendo lo scambio interdisciplinare, in stretta collaborazione con altre aree disciplinari interessate e con istituzioni nazionali e internazionali.
2. La Scuola, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, può progettare nuovi Corsi di Dottorato e programmi di formazione di terzo livello e di aggiornamento.
3. Sono, inoltre, obiettivi della Scuola:
 - a. promuovere il coordinamento dei Corsi di Dottorato dal punto di vista scientifico, organizzativo e finanziario, nonché la gestione dei servizi comuni;
 - b. promuovere l'organizzazione di attività formative trasversali (metodologiche e interdisciplinari);
 - c. promuovere l'attivazione di iniziative didattiche di alta formazione (Summer/Winter Schools, corsi di alta formazione professionale, workshop, ecc.) aperte anche a partecipanti provenienti da altre strutture accademiche, scientifiche o dal mondo del lavoro;
 - d. promuovere la visibilità delle attività della Scuola, in particolare all'esterno dell'Ateneo, anche al fine del reperimento di risorse e della identificazione di nuovi sbocchi occupazionali;
 - e. promuovere la dimensione internazionale delle attività didattiche e di ricerca svolte nell'ambito dei corsi di dottorato afferenti alla Scuola.



4. Eventuali accordi nazionali e internazionali possono essere proposti sia dalla Scuola, sia dai singoli Corsi di Dottorato, che comunque si impegnano a condividerne contatti e attività derivanti.

TITOLO II

Art. 3 Organi

1. Sono organi della Scuola:
 - a. il Consiglio Direttivo;
 - b. il Direttore.

Art. 4 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di programmazione e di indirizzo della Scuola. Esso è composto dal Direttore della Scuola, dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato in carica afferenti alla Scuola, o da loro delegati, da un rappresentante designato da ciascun Dipartimento promotore, o da loro delegati, e da un docente eletto tra i propri membri dal Collegio di ciascun Corso di Dottorato afferente alla Scuola. Nel caso di Corsi in convenzione o consorzio di cui l'Ateneo è partner e con sede amministrativa in altra università, il Corso è rappresentato dal suo Vice coordinatore o da un referente incardinato nell'Ateneo. Il Consiglio Direttivo è integrato da un rappresentante dei dottorandi per ciascun Corso di Dottorato ogni qualvolta devono essere discusse questioni riguardanti la didattica.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a. approva, su proposta del Direttore, la programmazione pluriennale e il piano annuale delle attività della Scuola, nonché l'allocazione delle risorse;
 - b. delibera in merito all'ammissibilità dei Corsi di Dottorato alla Scuola;
 - c. propone al Rettore la persona da nominare Direttore della Scuola secondo le procedure di cui al successivo art. 5;
 - d. approva un piano finanziario per l'esercizio di riferimento, definendo appropriate strategie per il reperimento delle risorse necessarie;
 - e. approva, entro due mesi dal termine dell'esercizio, la relazione consuntiva sulle attività svolte dalla Scuola, predisposta dal Direttore ai sensi del successivo art. 5 comma 2 – lett. g);
 - f. ripartisce le risorse a disposizione della Scuola, in particolare quelle finalizzate all'erogazione di borse di dottorato aggiuntive;
 - g. approva annualmente, su proposta dei Collegi dei Docenti, il piano delle attività comuni ai Corsi di dottorato, in raccordo con i Dipartimenti per quanto riguarda la disponibilità delle risorse didattiche così impiegate.
3. I componenti eletti, ovvero designati, del Consiglio Direttivo durano in carica un quadriennio e possono essere confermati una sola volta.



Art. 5
Direttore

1. Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore su proposta del Consiglio Direttivo tra i membri dei Collegi dei Docenti non già presenti ad altro titolo nel Consiglio stesso appartenenti all'Università degli Studi di Firenze. Il Direttore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di un mandato. Il ruolo di Direttore della Scuola è incompatibile con l'incarico di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore:
 - a. rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
 - b. organizza e coordina le attività della Scuola;
 - c. convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l'attuazione delle delibere e garantisce la pubblicità di tutti provvedimenti degli organi della Scuola;
 - d. può convocare i Collegi dei Docenti in seduta congiunta;
 - e. propone al Consiglio Direttivo il programma di attività annuale e pluriennale della Scuola e il relativo piano finanziario ed è responsabile della sua realizzazione;
 - f. è responsabile della gestione amministrativa e contabile della Scuola;
 - g. predispose, al termine dell'esercizio, la relazione sulle attività svolte contenente anche il consuntivo delle spese sostenute e la trasmette ai Dipartimenti.
3. Il Direttore designa un Vice direttore tra i componenti del Consiglio Direttivo, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 6
Comitato Consultivo

1. La Scuola può dotarsi di un Comitato Consultivo di sei membri, esterni all'Ateneo di Firenze, scelti tra persone che nell'ambito della ricerca, delle professioni, delle istituzioni pubbliche o della società civile si siano distinte negli ambiti rilevanti per l'attività della Scuola. Il Comitato Consultivo svolge funzioni di supporto e orientamento nella programmazione delle attività scientifiche, culturali e didattiche della Scuola. I membri del Comitato Consultivo sono nominati dal Consiglio direttivo della Scuola e rimangono in carica per quattro anni.

TITOLO III

Art. 7
Disposizioni sul funzionamento degli organi della Scuola

1. Il funzionamento degli organi della Scuola deve conformarsi ai seguenti principi, anche nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo:
 - a. le procedure di rinnovo degli stessi devono essere completate almeno trenta giorni prima della loro scadenza;
 - b. scaduto il periodo del mandato, l'organo continua a esercitare le proprie funzioni in regime di proroga per un periodo massimo di quarantacinque giorni, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili;



- c. le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni, con l'esclusione di quelle ai punti d) ed e) del presente articolo, sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei componenti;
 - d. per le votazioni relative all'ammissione di nuovi membri e/o partner e per la definizione dei criteri di allocazione delle borse di studio aggiuntive ai singoli Corsi di Dottorato, è richiesta l'approvazione della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo;
 - e. per le votazioni relative alla richiesta di adesione alla Scuola di nuovi Corsi di Dottorato, fatta salva la verifica della corrispondenza dei criteri di ammissibilità di cui al successivo art. 8 del presente regolamento, è richiesta l'approvazione della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.
2. Tutte le riunioni degli organi della Scuola possono svolgersi anche attraverso strumenti di audioconferenza o videoconferenza. In tal caso, chi presiede la riunione deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando personalmente e in modo certo tutti i partecipanti collegati e assicurarsi che gli strumenti utilizzati consentano agli stessi di seguire in tempo reale la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti.

Art. 8

Criteri di ammissibilità dei Corsi di Dottorato alla Scuola

1. Sono candidabili all'ammissione alla Scuola i Corsi di Dottorato che hanno ottenuto l'accreditamento sulla base delle disposizioni vigenti.
2. I Corsi devono risultare afferenti ad aree scientifiche, macrosettori e/o ambiti di ricerca di riferimento della Scuola.
3. I Corsi di Dottorato che intendono aderire alla Scuola dovranno garantire la conformità dei loro eventuali Regolamenti interni a quelli dei Corsi di Dottorato già attivi presso la Scuola e ai contenuti del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.

Art. 9

Programmazione pluriennale e piano annuale

1. La Scuola procede ogni quattro anni alla programmazione delle proprie linee di sviluppo strategico circa i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, il fabbisogno finanziario e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività.
2. La programmazione pluriennale è predisposta dal Direttore e sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo.
3. Il piano annuale attua la programmazione pluriennale e comprende:
 - a. la descrizione dettagliata delle attività formative e scientifiche che si intendono attivare per l'anno accademico successivo con indicazione delle sedi di svolgimento;



- b. il piano economico preventivo da cui risultino le risorse a disposizione della Scuola per la realizzazione delle iniziative proposte;
 - c. le modalità di copertura dei corsi da parte dei docenti coinvolti nelle iniziative della Scuola, con indicazione dei relativi costi.
4. Il piano annuale è predisposto dal Direttore e sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Risorse e fonti di finanziamento

1. Per la realizzazione delle attività indicate nel piano annuale la Scuola usufruisce di risorse finanziarie:
 - a. assegnate dai dipartimenti che promuovono la Scuola;
 - b. reperibili autonomamente presso istituzioni pubbliche e private attraverso la stipula di specifici accordi e convenzioni.
2. I fondi destinati alla Scuola sono gestiti in un apposito centro di costo da uno dei dipartimenti promotori, scelto sulla base di una turnazione triennale.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo di Ateneo.

Firenze, 16 giugno 2021

Il Prorettore Vicario
F.to Prof. Andrea Arnone